



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
DR. ANTONELLO LUPARELLI
DR. ADRIANO REALI

Roma, 18/02/2019

BOLLETTINO INFORMATIVO n.1/2019

Come di consueto vi inviamo una panoramica delle principali novità di carattere fiscale emanate nell'ultima parte del 2018 ed in questo inizio di 2019.

Molte di esse sono contenute nella Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018); altre nel c.d. decreto fiscale (D.L. n. 119 del 23/10/2018 convertito in Legge n. 136 del 17/12/2018) e nel c.d. decreto semplificazioni (D.L. n. 135 del 14/12/2018 convertito in Legge n. 12 del 11/02/2019) ed altre in altri provvedimenti ancora.

Flat tax

Introdotta un'estensione dell'attuale regime forfetario mediante l'innalzamento della soglia limite di ricavi/compensi a 65.000 euro - c.d. flat tax;

Non è possibile optare per la tassazione forfetaria, con imposta del 15% sostitutiva di imposte dirette, addizionali e IRAP da parte:

- degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Debutta, invece, dal 2020, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel

periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

La nuova imposta sostitutiva è pari al 20% e può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Questi contribuenti, al contrario di quelli soggetti all'aliquota del 15%, sono comunque tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica.

Per il resto restano valide, ove non modificate, le vecchie regole del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Saldo e stralcio

La nuova sanatoria introdotta dalla manovra di bilancio consente ai contribuenti con un Isee fino a 20mila euro di chiudere i conti con l'Erario e la gestione autonoma previdenziale dell'Inps effettuando versamenti ridotti in base alla fascia di appartenenza :

- 16% del dovuto (sanzioni, interessi e quota capitale) in caso di un reddito Isee inferiore a 8.500 euro;
- 20% del dovuto (sanzioni, interessi e quota capitale) in caso di un reddito Isee compreso tra gli 8.500 euro e i 12.500 euro;
- 35% del dovuto (sanzioni, interessi e quota capitale) in caso di un reddito Isee superiore a 12.500 euro.

Il modello di adesione a tale sanatoria, messo a punto da Agenzia entrate-Riscossione e denominato «SA-ST», va presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateiscossione.gov.it, anche presso gli sportelli dell'agente pubblico della riscossione. Nel prospetto si dovranno indicare le cartelle o gli avvisi che si vogliono condonare ma soprattutto si dovrà attestare la grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare. Nel compilare la domanda di adesione si dovrà specificare se si vuole saldare il debito in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1° dicembre 2019. Il modello Sa-St, può essere presentato tramite posta elettronica certificata (Pec), insieme alla copia del documento di identità e

alla documentazione allegata, alla casella Pec della direzione regionale dell'agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle Pec è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), o attraverso consegna a mano della istanza di adesione direttamente allo sportello dell'agenzia delle Entrate-Riscossione. Entro il 31 ottobre 2019 sarà cura dell' Agenzia delle entrate-Riscossione comunicare al contribuente l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il «saldo e stralcio» oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili in base all'articolo 3 del Dl 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento. Infatti, è importante evidenziare che, in assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al «saldo e stralcio», sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla rottamazione-ter prevista dal decreto fiscale collegato alla manovra (Dl 119/2018).

Rottamazione-ter

Numerose le novità introdotte riguardanti la rottamazione-ter, ricordiamo che rientrano in questa specifica disciplina tutte le cartelle riguardanti debiti iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2017. La più importante è stata introdotta con un emendamento alla legge di conversione del Decreto Semplificazioni, è stata infatti estesa la possibilità di aderire alla rottamazione-ter anche ai debitori che, dopo aver aderito alla cosiddetta “rottamazione-bis”, non hanno integralmente pagato entro il 7 dicembre 2018 tutte le somme dovute. La possibilità di rientrare nella nuova rottamazione-ter delle cartelle prevede che i debitori riammessi dovranno versare le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga a quanto prevede il decreto fiscale per gli altri soggetti, in numero massimo di 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo, ma non con due appuntamenti l'anno bensì con quattro dovendo saldare il dovuto, come detto entro fine 2021. Le nuove rate sono in scadenza il 31 luglio 2019 (la prima), il 30 novembre 2019 la seconda e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Per gli altri soggetti invece, quelli che risultavano in regola con i pagamenti alla data del 07 dicembre 2018, il pagamento di quanto dovuto, potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure potrà essere dilazionato fino a 18 (non più 10) rate. Le prime due (di importo pari al 10% del totale) devono essere versate rispettivamente entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre 2019. Le altre, invece, tutte di pari importo, devono essere versate a partire dal 2020 entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Ulteriore elemento di novità introdotto è la possibilità di versare, con un ritardo non superiore a 5 giorni, le rate della rottamazione senza conseguenze.

Chiusura liti fiscali pendenti

Per quanto riguarda la definizione agevolata delle liti pendenti la disciplina è così suddivisa:

- a) i ricorsi pendenti nel primo grado di giudizio possono essere definiti con il versamento di un importo pari al 90% del valore della controversia;
- b) qualora l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente nell'ultima ovvero unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, la definizione della controversia può avvenire tramite il versamento:
 - del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado);
 - del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado);
 - del 5% del valore della controversia qualora l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio e le controversie risultino pendenti presso la Corte di Cassazione alla data del 24 ottobre 2018.
- c) in caso di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate: per tali fattispecie, è dovuto per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicato quanto riportato sopra. Si precisa che tale disciplina è applicabile esclusivamente a quelle controversie tributarie che vedono come controparte l'Agenzia delle Entrate.

Per avvalersi dell'agevolazione, è necessario presentare, entro il 31 maggio 2019 la domanda di definizione e deve essere effettuato il relativo versamento.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino € 1.000,00 è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione.

Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si introduce il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto, le perdite saranno riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'80% dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza.

Tassazione agevolata utili reinvestiti ed abrogazione ACE ed IRI

E' stato introdotto un regime agevolativo atto a ridurre le imposte sui redditi di 9 punti percentuali, al verificarsi di determinate condizioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2018 (quindi dal 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Per compensare gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione di tale nuovo regime agevolato, vengono eliminate l' ACE e l'Imposta sul reddito d'impresa IRI.

In particolare, è prevista la riduzione dell'aliquota IRES al 15% per la quota di utili accantonati a riserve - diverse da quelle che si considerano non disponibili - reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione.

L'aliquota ridotta si applica alla parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'art. 102 TUIR;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Le modalità di calcolo sono particolarmente complesse, si attendono i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

E-fattura e dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria

E' stata sostituita la norma contenuta nel D.L. n. 119/2018 (art. 10-bis) stabilendo che per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, hanno il divieto di emissione della fattura elettronica.

Cedolare secca contratti locazione immobili ad uso commerciale

Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'IRPEF, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come avviene per gli immobili ad uso abitativo, con l'aliquota del 21%. Tale regime, applicabile esclusivamente agli immobili di proprietà di persone fisiche, non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Iperammortamento

Viene prorogato l'iperammortamento ma con nuove percentuali di maggiorazione. In sintesi, la maggiorazione del costo si applica nella misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Estromissione agevolata immobili strumentali

Riproposta la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121 Legge n. 208/2015), che concede la possibilità all'imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 01/01/2019, l'immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto alla data del 31/10/2018

L'estromissione avviene con il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8%. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Proroga bonus risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2019 le attuali detrazioni sulle spese per l'efficienza energetica e quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull'acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati e sulla sistemazione a verde dei giardini.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

E' stata rivisitata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo:

- 1) si estende l'ambito temporale di applicazione della misura;
- 2) si riduce l'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta;
- 3) si rideterminano le intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili;
- 4) si include tra le spese ammissibili il costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.

Proroga bonus formazione 4.0

E' stata prorogata di un anno l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Resta fermo il limite massimo annuale di € 300.000,00; sono effettuate alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%); rimane ferma la misura del 40% per le medie imprese e viene ridotta al 30% per le grandi imprese.

Incentivi fiscali start up innovative

Per l'anno 2019, sono incrementate dal 30 al 40%:

- la detrazione IRPEF per chi investe in start up innovative (art. 29, comma 1, D.L. n. 179/2012);
- la deduzione dall'IRES, delle somme investite nel capitale sociale di start-up innovative (art. 29, comma 4, D.L. n. 179/2012).

Stesse percentuali del 40% si applicano in caso di start up a vocazione sociale (art. 29, comma 7, D.L. n. 179/2012).

Le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

Sport bonus

Introdotta, a favore delle persone fisiche e enti non commerciali nonché dei soggetti titolari di reddito d'impresa, un contributo sotto forma di credito d'imposta strutturato secondo le modalità dell'Art-Bonus. In particolare, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta (Sport Bonus) in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Tale credito d'imposta:

- è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile (per i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui);
- è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile tramite compensazione.

Rivalutazione beni d'impresa

Viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, riprendendo la disciplina già in vigore in passato e più volte prorogata (da ultimo con la legge di Bilancio 2017).

L'articolo 1, comma 556 della legge di bilancio stabilisce che possono formare oggetto di rivalutazione i beni d'impresa, con esclusione degli immobili, alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, vale a dire quelle in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

In particolare, la disciplina in esame è applicabile alle:

- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Si pensi, ad esempio, agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
- immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

È stata altresì riproposta la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni, con le modalità previste dall'art. 14 della L. 342/2000, con un'imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione; in questo caso, i maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020.

PREU e imposta sui giochi

Il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento si incrementa delle seguenti percentuali:

- 1,35% per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) TULPS - c.d. amusement with prizes o AWP;
- 1,25% per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) TULPS - video lottery o VLT).

Inoltre, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68% per le AWP e all'84% per le VLT.

Infine, dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica (D.Lgs. n. 504/1998) è stabilita:

- a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
- b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica e del 24% se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte.;
- c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che in base al regolamento di gioco sono restituite in vincite al giocatore.

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

E' stata riproposta l'ennesima proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Si tratta dell'agevolazione prevista dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistente nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2019, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2019.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata in due o tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/06/2019, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva vengono rideterminate in misura pari:

- all'11% per le partecipazioni che risultano qualificate (art. 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986), alla data del 1° gennaio 2019;
- al 10% per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;
- al 10% per i terreni.

IRAP

Vengono abrogate le deduzioni IRAP sino ad € 15.000,00 (€ 21.000,00 per i lavoratori di sesso femminile e/o di età inferiore ai 35 anni) su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Anche per queste regioni, quindi, si applicheranno le deduzioni standard rispettivamente di € 7.500,00 e di € 13.500,00.

Prevista anche l'abrogazione del credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (art. 1, comma 21 Legge n. 190/2014).

Deduzione IMU su immobili strumentali

Viene previsto l'innalzamento della deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'imposta comunale sugli immobili relativa ai beni strumentali dal 20% al 40%. L'aumento si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento. Tutte le tre imposte restano, invece, indeducibili ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Nuovo codice della crisi d'impresa, importanti novità in merito alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

A seguito dell'approvazione del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, è divenuto legge il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La norma, tra le numerose ed importanti novità, con l'art. 379, apporta modifiche all'articolo 2477 del Codice Civile, novellando anche il terzo e quarto comma, dov'è disposto che *«la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*
 - 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;*
 - 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;*
 - 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.*

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti».

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della riforma, quando ricorrono i requisiti precedentemente elencati, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dall'entrata in vigore dell'art. 379 (16 marzo 2019).

Il novellato articolo 2477 del Codice Civile prevede che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengano superati i limiti indicati al terzo comma, deve provvedere entro trenta giorni alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Qualora l'assemblea non provveda, alla nomina provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. La novità, quindi, consiste nel fatto che, nel caso in cui nessuno provveda, il tribunale vi provvederà d'ufficio su richiesta del Registro delle Imprese che è in possesso di tutti i dati necessari ricevuti dalle società stesse con l'invio del bilancio e della nota integrativa.

* * *